

REPERTORIO N. 27484

RACCOLTA N. 14477

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di gennaio, alle ore sedici e minuti trenta.

(16 gennaio 2019)

In Verona, Via Carmelitani Scalzi n. 20, nel mio studio.

Innanzi a me, Melchiorre Saraceno, notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, è presente la signora,

- Vairani Paola, nata a Sesto San Giovanni (MI) il 18 agosto 1973, residente a Verona, Via Rotaldo n. 8, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo dell'associazione "ROTTE LOCALI **Impresa Sociale**", con sede in Verona, Via Gio Batta Domaschi n. 39, iscritta presso la Camera di Commercio di Verona al numero 411004 R.E.A., numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese e codice fiscale 93257590237, partita I.V.A. 04325780239.

Dell'identità personale di detta comparente, cittadina italiana, io notaio sono certo.

La comparente mi chiede di redigere il presente verbale dell'assemblea della predetta associazione che mi dichiara regolarmente riunita per questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- revisione ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 112/2017 dello statuto sociale al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria, secondo le disposizioni del medesimo decreto;

- nomina dell'organo di controllo;

- varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, assume la presidenza dell'assemblea come per statuto la richiedente, la quale constata e dà atto:

- che del consiglio direttivo è presente, oltre ad essa comparente, il signor Lazzarin Gianmarco;

- che sono presenti, in proprio e per deleghe, tutti i quattro associati aventi diritto al voto nelle persone dei signori Vairani Paola, Bellato Elisa, Perantoni Paolo e Lazzarin Gianmarco.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti in discussione, non opponendosi alcuno degli intervenuti.

Iniziandone la trattazione, la presidente ricorda agli associati le modifiche, già oggetto di opportuno approfondimento, necessarie al fine di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili introdotte dal Decreto

**Registrato all'Ufficio
delle Entrate di Verona 1**

il 18 gennaio 2019

al N. 977/ 1T

Esatti Euro 356,00

Legislativo 112/2017, quest'ultimo collegato alla cosiddetta Riforma del Terzo Settore (Legge 106/2016), o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria, secondo le disposizioni del medesimo decreto.

In particolare, vengono aggiornati e riformulati gli articoli 1 (uno), 3 (tre), 9 (nove), 11 (undici), 14 (quattordici), 15 (quindici), 17 (diciassette), 19 (diciannove), 20 (venti), 21 (ventuno), 22 (ventidue), 23 (ventitré), 26 (ventisei), 29 (ventinove) e 30 (trenta) nelle sole parti che rinviano alla precedente disciplina.

L'assemblea, udito quanto sopra, dopo breve discussione, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

- 1) di approvare quanto sopra esposto dalla presidente, con conseguente revisione dello statuto, redatto sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo 112/2017, quest'ultimo collegato alla cosiddetta Riforma del Terzo Settore (Legge 106/2016) ed al Decreto Legislativo 95/2018;
- 2) di affidare il controllo dell'associazione ad un sindaco unico, in carica per quattro anni, e nominato nella persona del signor Bertolazzi Enzo, nato a Verona il 30 settembre 1957, residente a Verona, Via Brigata Regina n. 22/e, codice fiscale BRT NZE 57P30 L781E, iscritto nel registro dei revisori legali al n. 5393 con D.M. del 12 aprile 1995 (G.U. n. 31/bis del 21/04/1996).

Il testo dello statuto dell'associazione, come sopra aggiornato, è allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su un foglio per tre pagine e quanto fin qui della quarta, da me notaio letto, unitamente allo statuto, presente l'assemblea, alla comparente che con me notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti dieci.

F.to Paola Vairani

F.to Melchiorre Saraceno - L.S..



STATUTO

Art. 1 - Costituzione e sede

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 112/2017, l'Associazione "ROTTE LOCALI Impresa Sociale" con sede in Verona.

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale potrà essere variata senza modifica statutaria purché all'interno dello stesso Comune, così come potranno essere istituite sedi operative e/o uffici anche altrove in diverso Comune. In caso di variazione di sede legale in un Comune diverso si dovrà deliberare la modifica statutaria mediante approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Scopi ed attività

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità di interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale.

L'associazione, in particolare, opera nel settore dell'educazione, istruzione e formazione, della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, della valorizzazione del patrimonio culturale, del turismo sociale e della ricerca ed erogazione di servizi culturali ai sensi del D.Lgs. 112/2017, art. 2, comma 1, lettere d), e), f), k) e i), con lo scopo di progettare e veicolare una gestione e una promozione turistica sostenibile dei territori.

Per raggiungere tali finalità, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) studio e/o realizzazione, in proprio o per terzi, di progetti atti a realizzare uno sviluppo turistico dei territori sostenibile dal punto di vista della tutela ambientale e nel rispetto delle comunità locali;
- b) organizzazione e realizzazione di corsi, attività formative e didattiche legate alle tematiche istituzionali, in particolare rispetto alla acquisizione di competenze nell'ambito della tutela ambientale, della promozione della cultura e dell'arte e del patrimonio culturale ed artistico, del turismo sociale;
- c) studio e progettazione, in proprio o per conto terzi, volti alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché altre attività direttamente volte alla preservazione e valorizzazione degli ambienti naturali su cui l'Associazione opera;
- d) tutela, valorizzazione, promozione e gestione, in un'ottica di sostenibilità, di siti locali di rilevanza e interesse culturale, artistico, naturalistico, architettonico e/o archeologico;
- e) promozione, elaborazione, progettazione e organizzazione

di servizi culturali volti alla valorizzazione degli ambienti, delle tradizioni e delle comunità locali;

f) progettazione e/o gestione di servizi museali ed eco-museali, nonché realizzazione, in proprio o per terzi, di allestimenti museografici;

g) ricerche d'ambito storico-etnografico, geografico e/o antropologico indirizzate all'approfondimento o individuazione di tematiche specifiche locali caratterizzanti i contesti territoriali e utili per una loro valorizzazione;

h) progettazione e consulenza volta alle imprese turistiche e agli altri soggetti coinvolti per l'elaborazione di prodotti e servizi di turismo sociale, responsabile e/o sostenibile, o per l'ottenimento da parte delle stesse di certificazioni ambientali o di altro tipo;

i) gestione in proprio di strutture turistiche, culturali e/o ricettive nell'ambito del turismo sociale, responsabile e sostenibile;

j) sostegno a progetti di recupero e di valorizzazione del territorio e dei saperi e delle pratiche del luogo, in una prospettiva dinamica che tiene insieme sia elementi di continuità che di trasformazione.

Le attività di cui sopra sono svolte in via stabile e principale; ai sensi del D.Lgs. 112/2017, art. 2, comma 3, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo i criteri di computo stabiliti dalla normativa in materia.

Fermo restando il limite di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere anche altre attività non principali ma connesse alle precedenti. A titolo d'esempio l'Associazione potrà affiancare alle proprie attività di utilità sociale anche la promozione, divulgazione e distribuzione di prodotti, anche attraverso "e-commerce" e linee tematiche di "merchandising" nell'ottica di valorizzazione dei territori e delle culture locali, la gestione diretta di strutture turistiche ricettive e/o ristorative o attività di consulenza a supporto di imprese e operatori di turismo.

L'Associazione potrà collaborare con altri Enti, sia pubblici che privati, per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per garantire il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, gestire, prendere e dare in locazione beni mobili ed immobili, stipulare contratti o accordi con terzi e svolgere ogni altro tipo di attività, commerciale o meno, che si rendesse necessaria.

Art. 4 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione,

che condividono le finalità ed i principi statutari. Possono altresì essere soci le persone giuridiche aventi finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione.

L'elenco dei soci è aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli stessi.

Art. 5 - Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, che valuta secondo criteri non discriminatori, coerenti con l'attività dell'Associazione. In caso di diniego, motivato, il richiedente escluso potrà, entro il termine di 30 giorni, fare appello all'Assemblea dei soci.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

È fatto divieto di partecipazione temporanea fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea e il diritto a proporsi come candidato per l'elezione degli organi sociali.

Art. 6 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione. I soci sono anche tenuti a contribuire alla attività dell'Associazione con le quote annuali di adesione, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base dei programmi sociali, che sono in ogni caso intrasmissibili, non richiedibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, il regolamento e le disposizioni del Consiglio direttivo, o che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o che comunque nocca all'Associazione o al suo buon nome, il Consiglio Direttivo stesso potrà infliggere le seguenti sanzioni:

- * richiamo scritto;
- * sospensione dall'esercizio dei diritti di socio;
- * esclusione dalla vita associativa.

È in ogni caso ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera in via definitiva, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per:

- * recesso a seguito di dimissioni da presentarsi in forma

scritta con un preavviso di almeno 60 giorni;
* decadenza in seguito alla perdita di qualcuno dei requisiti d'ammissione;
* decadenza a seguito di ritardato pagamento dei contributi oltre il termine fissato dal Consiglio Direttivo;
* espulsione a seguito di delibera di esclusione;
* morte.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- * l'Assemblea generale dei soci;
- * il Consiglio Direttivo;
- * il Presidente;
- * l'Organo di Controllo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali d'indirizzo a cui devono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

La convocazione deve avvenire tramite un mezzo tale da garantirne la diretta conoscenza da parte di tutti i soci aventi diritto e deve avvenire almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non abbia convocato entro 30 giorni l'Assemblea richiesta dai soci, o qualora esso risulti dimissionario, la convocazione potrà essere indetta dall'Organo di Controllo.

Art. 12 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convenuti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi, per iscritto, esclusivamente ad un altro socio. Ogni socio non



può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da una persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea delibera con la maggioranza di almeno la metà più uno di voti favorevoli. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

I verbali delle riunioni dell'assemblea saranno redatti e figureranno nell'apposito libro sociale.

In caso di necessità, il Presidente potrà chiamare un notaio per redigere tale verbale.

Art. 13 - Forma di votazione dell'Assemblea

Le votazioni dell'Assemblea avverranno con le modalità di volta in volta stabilite. Ove necessario, il Presidente nominerà tra i presenti una commissione di tre scrutatori che, in caso di rinnovo delle cariche sociali, non devono essere candidati. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e il bilancio sociale;
- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- d) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- f) ogni altro compito previsto dalla Legge, dallo statuto o da eventuali regolamenti.

È invece compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche statutarie;
- b) deliberare sulla trasformazione, sulla fusione e sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno.

Su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci, specifici argomenti possono essere inseriti all'ordine del giorno.

Art. 15 - Composizione del Consiglio Direttivo

L'amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri variabile da 3 a 5 secondo la determinazione dell'Assemblea eleggente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio del quarto esercizio.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità,

professionalità ed indipendenza, ovvero assenza di condanne, competenze specifiche nell'ambito delle attività sociali, assenza di conflitti d'interesse nella funzione di gestione dell'associazione.

Al termine del mandato i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e qualunque altra carica risultasse necessaria; non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 112/2017.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a reintegrarli, purché la maggioranza sia costituita da consiglieri eletti dall'Assemblea, e tali consiglieri restano in carica fino alla successiva Assemblea che deve confermarli; qualora venga meno la maggioranza di eletti dall'Assemblea, quelli rimasti devono convocare l'Assemblea per la sostituzione di quelli mancanti, e i neo-eletti scadono insieme a quelli in carica. Qualora vengano a cessare tutti i consiglieri, deve essere convocata d'urgenza un'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio Direttivo; tale convocazione può essere indetta dall'Organo di Controllo o dal Presidente uscente che può, "pro-tempore", compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, responsabile verso l'Assemblea della gestione dell'Associazione, è incaricato di curare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione ed in particolare ha il compito di:

- a) convocare le Assemblee;
- b) predisporre il programma di attività annuali, secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea;
- c) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- d) predisporre una relazione annuale sulle attività da sottoporre all'Assemblea;
- e) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- f) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione, assumendo tutte le iniziative del caso;
- g) predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) deliberare in merito agli atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione;
- i) dare parere su quanto sottopostogli dal Presidente, da un consigliere o dall'Assemblea;
- j) procedere ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci;
- k) deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione;
- l) fissare le quote annuali sulla base dei programmi sociali;
- m) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di lavoro;



ni irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto, da inviarsi almeno cinque giorni prima, contenente l'ordine del giorno della seduta. In casi di urgenza la convocazione può avvenire senza formalità e, in caso di necessità, possono assumere valore di riunioni del Consiglio Direttivo anche le consultazioni telefoniche o telematiche, purché siano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale, alla prima riunione utile da tenersi entro breve tempo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un consigliere designato dai convenuti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice.

Delle sedute del Consiglio Direttivo dev'essere approvato uno specifico verbale.

I membri dell'Organo di Controllo possono partecipare con diritto di parola ma senza diritto di voto. A scopo consultivo possono essere invitate anche persone esterne, competenti nelle materie trattate.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni nominate dal Consiglio stesso, tra i soci e non, e può attribuire anche a terzi la procura per compiere specifici atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 18 - Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di Legge, di fronte ai terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza che devono essere ratificati entro 20 giorni dal Consiglio Direttivo.

In caso il presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Art. 19 - Compensi degli amministratori

Con deliberazione dell'Assemblea, ai membri del Consiglio Direttivo può essere assegnato un compenso, per ogni singolo esercizio o per più esercizi; in mancanza di tale delibera, si intende che la carica di consigliere sia assolta a titolo gratuito.

È in ogni caso vietata la corresponsione ai membri del Consiglio Direttivo di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art. 20 - Organo di Controllo: Collegio Sindacale

L'Assemblea nomina uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. I Sindaci hanno, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 112/2017, compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché compiti di monitoraggio sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e verificano l'osservanza delle finalità sociali dell'impresa sociale e la redazione del bilancio, nel quale viene data evidenza del loro operato.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Se l'organo non è monocratico, i sindaci eleggono tra loro il Presidente del Collegio Sindacale.

I sindaci restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.


Art. 21 - Revisione legale dei conti

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Art. 22 - Rapporti di lavoro

L'impresa sociale può stipulare contratti di lavoro dipendente o di collaborazione sia con soci che con terzi; a tali lavoratori non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Nell'impresa sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo



svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma.

Art. 23 - Modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 112/2017 l'impresa sociale prevede, con appositi regolamenti, adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.

In ogni caso, qualora già non appartengano alla base sociale, i lavoratori e gli eventuali utenti, anche tramite loro rappresentanti individuati dai regolamenti, possono partecipare all'assemblea degli associati, pur senza diritto di voto.

Qualora l'impresa sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori, ed eventualmente gli utenti, nominano almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

Art. 24 - Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio e il Fondo Comune dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote di adesione;
- b) da eventuali altri contributi associativi supplementari;
- c) da eventuali altre entrate destinate ad incrementarli;
- d) dai beni mobili e immobili di proprietà a qualunque titolo acquisiti.

Art. 25 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote di adesione dei soci;
- b) contributi straordinari dei soci;
- c) versamenti volontari e liberalità dei soci;
- d) contributi liberali da terzi, Enti Pubblici e Privati;
- e) donazioni e lasciti;
- f) introiti derivanti da campagne pubbliche di raccolta fondi;
- g) corrispettivi delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- h) ogni altro tipo di entrate consentite dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 26 - Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale

L'Associazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in

forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, sia durante la vita dell'Associazione che al suo scioglimento.

In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 27 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione del nuovo socio. Il socio dimissionario o che a qualunque titolo cessa di far parte dell'Associazione è comunque tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno in corso.

Art. 28 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto alle quote annuali. È comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al patrimonio dell'associazione sono comunque a fondo perduto. I versamenti e le quote non sono quindi in alcun caso rivalutabili né ripetibili. In caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di perdita della qualifica di socio per qualunque motivo, non può darsi luogo al rimborso di quanto versato.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Le quote versate non possono essere in alcun caso trasmesse, né per atto tra vivi né per causa di morte.

Art. 29 - Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.



Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo e, ai sensi del D.Lgs. 112/2017, art. 9, comma 2, un bilancio sociale da sottoporre entrambi all'approvazione assembleare entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti i soci che ne facciano richiesta.

Il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida di legge, una volta approvato viene pubblicato sul sito internet dell'impresa sociale.

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.



Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 112/2017.

Art. 31 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse tra soci, o tra soci e l'associazione, sarà rimessa ad un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito. Alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Art. 32 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana.

F.to Paola Vairani

F.to Melchiorre Saraceno - L.S..

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
OCCUPA TREDICI PAGINE
VERONA, 18 GENNAIO 2019





N. PRA/12325/2019/EVR0933

VERONA, 07/02/2019

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI VERONA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
ROTTE LOCALI IMPRESA SOCIALE

FORMA GIURIDICA: ASSOCIAZIONE IMPRESA
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 93257590237
DEL REGISTRO IMPRESE DI VERONA

SIGLA PROVINCIA E N. REA: VR-411004

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE) | |
| | DT.ATTO: 16/01/2019 |
| | EVASO |
| 2) A08 NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI-REVISORI CONTABILI | |
| | DT.ATTO: 16/01/2019 |
| | EVASO |

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1	COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
P	n. 2 ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
S2 RIQ 18	NUOVO OGGETTO SOCIALE
S2 RIQ 20	ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
S2 RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 05/02/2019 DATA PROTOCOLLO: 05/02/2019

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: STUDIO NOTARILE MELCHIORRE SARACENO

PRATICA EVASA

NOTE:
ISTR. DA P. MONTOLI IN DATA 6/2/2019

Estremi di firma digitale



N. PRA/12325/2019/EVR0933

VERONA, 07/02/2019

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI			
VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**90,00**	05/02/2019 16:30:19

RISULTANTI ESATTI PER:

DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 05/02/2019 16:30:19

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 07/02/2019 10:32:03